SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 maggio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 21 maggio 2024.

Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

Vista la determinazione del 28 febbraio 2020 con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, hanno nominato componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici il consigliere di Corte di cassazione Cosimo D'Arrigo;

Considerato che è giunto a scadenza l'incarico di componente della Commissione medesima del consigliere di Corte di cassazione Cosimo D'Arrigo;

Vista la lettera in data 7 marzo 2024, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno chiesto al Primo Presidente della Corte di cassazione di designare un magistrato della Corte medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 9, comma 3;

Vista la lettera in data 12 aprile 2024, con cui è stata comunicata la designazione effettuata dal Primo Presidente della medesima Corte;

D'intesa tra loro:

nominano

il consigliere di Corte di cassazione Cosimo D'Arrigo componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente del Senato della Repubblica
LA RUSSA

Il Presidente della Camera dei deputati
FONTANA

24A02634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 maggio 2024.

Modifica del decreto 18 gennaio 2024 relativamente alla proroga del termine di presentazione dei PAP.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 1536 in data 24 novembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 al n. 68, concernente il conferimento, al dott. Marco Lupo, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Eleonora Iacovoni l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità alimentare nell'ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 del 7 marzo 2024;

Vista la direttiva del Ministro del 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 28 febbraio 2024 al n. 129, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 39, rubricato «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, e in particolare l'art. 3 recante «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali», il quale dispone che gli operatori e i gruppi di operatori, nelle loro dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 in data 9 agosto 2012 recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazione delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata de documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 24059 del 18 gennaio 2024, recante la modifica del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, avente a oggetto le «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2024, recante «Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024», con il quale si posticipa il termine della presentazione della «domanda unica» e della «domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale» (c.d. domande di aiuto PAC) al 1° luglio 2024;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo di proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, dal 15 maggio al 1° luglio 2024, al fine di consentirne l'allineamento con quello previsto per le domande di aiuto PAC;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 15 maggio al 1° luglio 2024;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, stabilito dal decreto direttoriale n. 24059 del 18 gennaio 2024, è prorogato dal 15 maggio al 1° luglio 2024.

2. Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2024

Il Capo del Dipartimento: LUPO

24A02554

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2024.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 aprile 2024, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 5048315, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i decreti ministeriali n. 34788 e n. 34790 del 17 aprile 2024 con i quali si è provveduto, in data 17 aprile 2024, all'emissione dell'undicesima *tranche* dei BTP 3,35% 1° settembre 2018/1° marzo 2035 e all'emissione della tredicesima *tranche* dei BTP 3,85% 15 novembre 2022/15 dicembre 2029 da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Visto che con comunicazione del 19 aprile 2024, prot. n. 39705 del 3 maggio 2024 è stato comunicato che sui CCTeu 15 ottobre 2024 (IT0005252520) nominali euro 25.006.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (19 aprile 2024) e cioè il primo giorno utile successivo (22 aprile 2024);

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 15 dicembre 2023, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 3,35% 1° settembre 2018/1° marzo 2035 cod. IT0005358806 per l'importo nominale di euro 1.504.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 95,02 e dell'emissione di BTP 3,85% 15 novembre 2022/15 dicembre 2029 cod. IT0005519787 per l'importo di euro 1.496.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 102,05 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CCTeu 15 ottobre 2024 cod. IT0005252520 per nominali euro 789.035.000,00 al prezzo di euro 100,615, di cui euro 25.006.000,00 regolati in ritardo (22 aprile 2024) rispetto alla data di regolamento (19 aprile 2024);

CCTeu 15 gennaio 2025 cod. IT0005359846 per nominali euro 438.190.000,00 al prezzo di euro 101,420;

BTP 0,35% 1° febbraio 2025 cod. IT0005386245 per nominali euro 427.353.000,00 al prezzo di euro 97,530;

BTP 1,85% 1° luglio 2025 cod. IT0005408502 per nominali euro 511.890.000,00 al prezzo di euro 98,122;

BTP 3,40% 28 marzo 2025 cod. IT0005534281 per nominali euro 799.637.000,00 al prezzo di euro 99,840.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 aprile 2024 (regolamento 19 aprile 2024), è la seguente:

titoli emessi		Importo nominale in circolazione
BTP 3,35% 01.09.2018/01.03.2035	(IT0005358806)	19.304.000.000,00
BTP 3,85% 15.11.2022/15.12.2029	(IT0005519787)	21.546.000.000,00
titoli riacquistati		
CCTeu 15.04.2017/15.10.2024	(IT0005252520)	14.635.711.000,00
CCTeu 15.01.2019/15.01.2025	(IT0005359846)	10.099.875.000,00
BTP 0,35% 01.10.2019/01.02.2025	(IT0005386245)	18.788.953.000,00
BTP 1,85% 28.04.2020/01.07.2025	(IT0005408502)	16.960.779.000,00
BTP 3,40% 24.02.2023/28.03.2025	(IT0005534281)	14.622.363.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A02507

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2024.

Finanziamento dell'intervento denominato «Acquisizione di un'apparecchiatura di tomoterapia» per l'Azienda ospedaliera di Perugia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, Accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)* della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (Rep. Atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019 n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234, 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2020) concernente il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la nota prot. n. 211340 del 15 settembre 2023 (prot. MDS n. 0033194) con cui la Regione Umbria ha rappresentato la necessità di richiedere un finanziamento per l'acquisizione di un'apparecchiatura per tomoterapia da destinare all'Azienda ospedaliera di Perugia, per un costo complessivo di 7.583.000,00 euro;

Vista la nota prot. prot. 2024-0006649 dell'11 gennaio 2024 acquisita al prot. DGPROGS n. 000761 e successiva nota integrativa prot. n. 2024-0008820 del 15 gennaio 2024, acquisita al prot. DGPROGS 0000945 del 16 gennaio 2024, con cui la Regione Umbria ha rinnovato la richiesta di finanziamento per l'acquisizione di un'apparecchiatura per tomoterapia da destinare all'Azienda ospedaliera di Perugia, rappresentando che il costo complessivo dell'investimento ammonta a 7.583.000,00 euro, di cui 7.203.850,00 euro richiesti a valere sulle risorse di cui al punto 2, lett. *c)* della deliberazione CIPE n. 51/2019 e 379.150,00 euro a valere su risorse della Regione Umbria, pari al 5% dell'importo totale;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono state destinate da disposizioni normative, risorse pari a euro 583.043.307,44;

Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 marzo 2024 (Rep. Atti n. 38/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato alla Regione Umbria un importo pari a 7.203.850,00 euro, per la realizzazione dell'intervento denominato «Acquisizione di un'apparecchiatura di tomoterapia» per l'Azienda ospedaliera di Perugia, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51 a valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

1. La Regione Umbria potrà procedere con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 secondo le modalità previste dall'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità» a integrazione dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1257

24A02553

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 maggio 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Turris Sleeve società cooperativa», in Porto Torres, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2020 n. 108/2020, con il quale la società cooperativa «Turris Sleeve società cooperativa», con sede in Porto Torres (SS) (codice fiscale 02506470901), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pietro Scudino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 gennaio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Pietro Scudino dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 18 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 28 marzo 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Pietro Scudino, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Turris Sleeve società cooperativa», con sede in Porto Torres (SS) (codice fiscale 02506470901), il dott. Luigi Leone, nato a Cagliari (CA) il 10 dicembre 1977 (codice fiscale LNELGU7710B354E), ivi domiciliato in viale Merello n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02446

DECRETO 3 maggio 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa tra tabacchicoltori La Contadina a r.l.», in Andrano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 1999, n. 260, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa tra tabacchicoltori La Contadina a r.l.», con sede in Andrano (LE) (codice fiscale 00152810750), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Damiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società

cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333796 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la nota del 15 novembre 2022 prot. n. 0341920, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio aderisce, ha comunicato una terna di professionisti disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, non idonei alla fascia di complessità della procedura;

Vista la nota del 9 febbraio 2024, con la quale questo ufficio ha richiesto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue di trasmettere una nuova terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore, conformemente alla normativa vigente;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 6 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 28 marzo 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto ministeriale del 29 ottobre 1999, n. 260 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa tra tabacchicoltori La Contadina a r.l.», con sede in Andrano (LE); pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

2. In sostituzione del dott. Mauro Damiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Margherita Castegnaro, nata a Trento (TN) il 22 gennaio 1966 (codice fiscale CSTMGH66A62L378S), domiciliata in Roma, via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02447

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 2024.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 18 gennaio 2024, n. 5, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Ustica;

Vista la nota della Prefettura di Palermo in data 8 febbraio 2024, n. 21727, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 12 marzo 2024, n. 7862;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune omonimo.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 64 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

f) veicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessità, dal Comune di Ustica;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonché quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno 2023, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, da esibire a richiesta degli organi di controllo;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

2. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ustica.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 2 maggio 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1602

24A02508

DECRETO 2 maggio 2024.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana in data 18 gennaio 2024, n. 4, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Favignana;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Trapani in data 21 febbraio 2024, n. 14888, con la quale esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 9 aprile 2024, n. 10664;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 15 giugno 2024 al 30 settembre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio;

g) veicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola di Favignana;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali stazionino per tutto il periodo del soggiorno di almeno sei giorni;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o autocertificazione;

k) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere per un periodo di almeno sei giorni;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli appartenenti ai residenti dell'arcipelago delle Egadi;

n) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, convegni, manifestazioni culturali, manifestazioni sportive, e per servizi televisivi e cinematografici, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessità, dal Comune di Favignana.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Favignana.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 2 maggio 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1655

24A02564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 febbraio 2024.

Programma statistico nazionale 2023-2025 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 4/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 117 della Costituzione secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: *Omissis r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; *Omissis*»;

Visto l'art. 24 «Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica» della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4 che prevedono che il Programma statistico nazionale, di seguito PSN, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente, che il PSN prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale, è predisposto dall'ISTAT, è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12, di seguito COGIS, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione di questo Comitato, e che i relativi aggiornamenti sono predisposti e approvati con la stessa procedura;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamen-

to (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'allegato A.3;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 237 in tema di concorso alle spese per i censimenti;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ed in particolare la sezione stati di previsione, Tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, azione Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Vista la nota 18 dicembre 2023, prot. ISTAT n. 2796000 acquisita con prot. DIPE 11354 del 19 dicembre 2023, con cui il Presidente facente funzioni dell'ISTAT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'approvazione del PSN 2023-2025, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di seguito COMSTAT, nella seduta del 28 settembre 2022, ha approvato il suddetto programma, dando mandato all'ISTAT di procedere con aggiustamenti a seguito di eventuali osservazioni ricevute da parte dei soggetti deputati a fornire pareri sul PSN;

Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con parere 187/CU, si è pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta del 30 novembre 2022, facendo proprio il «Parere sul Programma statistico nazionale triennio 2023-2025» espresso in pari data dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, nel seguito ANCI, e dall'Unione province d'Italia, nel seguito UPI, che riporta «l'apprezzamento per il prosieguo del percorso di revisione delle tipologie di lavori previsti dal PSN che appaiono focalizzati sulla centralità degli *output*, e al contempo, coerenti con l'evoluzione intervenuta nelle modalità di acquisizione dei dati» risultando di particolare interesse il «potenziamento della capacità di restituzione alla collettività di informazione facilmente fruibile e riusabile»;

Rilevato, altresì, che nel suddetto parere si ribadisce tuttavia l'esigenza di un intervento più strutturale, anche di tipo normativo, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione creano un disallineamento tra la funzione «programmatoria» e quella «autorizzatoria» del PSN;

Considerato che la COGIS, ha espresso parere favorevole sul citato Programma statistico nazionale 2023-2025, nella seduta del 20 dicembre 2022, rilevando con soddisfazione, per quanto riguarda l'*iter* di approvazione, lo sforzo di ISTAT nel realizzare un processo di semplificazione della procedura di approvazione dei documenti che lo costituiscono e che, a tal proposto, la COGIS suggerisce di anticipare la richiesta del parere suddividendola in due momenti: il primo in fase di realizzazione delle linee di indirizzo del PSN; il secondo in fase di approvazione dello stesso;

Considerato che nel citato parere la COGIS apprezza «lo sforzo di ISTAT di mettere in evidenza le attività statistiche che il Sistan intende mettere in atto per le analisi di monitoraggio e impatto delle azioni stabilite nel PNRR» e conferma «l'opinione molto positiva espressa nel precedente parere 2022 riguardo agli sforzi di ISTAT e degli enti del sistema per migliorare il lavoro di informazione sulle implicazioni della crisi economica e sociale causata dalla pandemia COVID-19»;

Considerato che nel suddetto parere della COGIS viene ribadita l'opportunità sia di «promuovere in tutte le sedi la cultura statistica incoraggiando l'uso dei dati come elemento per decidere essendo correttamente informati e per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle statistiche ufficiali» sia di sviluppare «strategie per promuovere capillarmente l'uso di statistiche affidabili, mirate e fruibili per i diversi utenti e per gli utilizzi che riguardano la comunicazione sui media e l'informazione»;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito Garante, nella seduta del 16 novembre 2023, con parere n. 523/2023, ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 subordinandolo a due condizioni;

Considerato che l'ISTAT, come segnalato con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, del 19 dicembre 2023, n. 11354, ha adeguato il volume 2 e l'elenco dei lavori momentaneamente sospesi alle prescrizioni di cui al citato parere del Garante;

Considerato che il Garante nel prefato parere n. 523/2023 ribadisce che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante;

Considerato che nel prefato parere, il Garante segnala, come elemento di criticità per la produzione di statistica ufficiale in settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero della giustizia;

Preso atto che sullo schema del richiamato decreto del Ministero della giustizia si è espresso il Consiglio di Stato con il parere 355/2022 del 15 febbraio 2022;

Considerata la necessità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che il PSN 2023-2025 prevede la realizzazione, nel 2023, di 811 lavori, di cui 325 di titolarità

dell'ISTAT e 486 di altri enti Sistan, così come evidenziato nel documento ISTAT «Stima dei costi previsti per il 2023»;

Considerato che le spese per l'attuazione del PSN 2023-2025, comprensive degli importi previsti per i censimenti per l'anno 2023, il cui fabbisogno ammonta complessivamente a 47,56 milioni di euro, sono state stimate in 267,67 milioni di euro, di cui 253,65 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT e circa 14,02 milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025, al netto dei lavori per censimenti, trova copertura nello stanziamento previsto dalla citata legge n. 197 del 2022, stati di previsione, Tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, azione Sistema statistico nazionale (SISTAN), pari a 218,37 milioni di euro per il 2023;

Considerato che le attività per i censimenti trovano copertura per 26,88 milioni nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui all'art. 1, comma 237, della citata legge n. 205 del 2017, e per 12,62 milioni a valere sull'utilizzo dell'avanzo accertato a consuntivo 2021 e per 8,05 milioni in seguito al riaccertamento straordinario dei residuati al 1º gennaio 2022 e la conseguente variazione del *budget* economico annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Istituto, di cui alla determinazione della Direzione generale DAC/314 del 17 giugno 2022;

Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025 non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota 29 febbraio 2024, n. 2085, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

1. È approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025.

2. Si invita l'amministrazione proponente a proseguire nella collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di pervenire a una sempre maggiore semplificazione del PSN e ad una sua razionalizzazione in coerenza con la disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di ridurre le tempistiche di approvazione dello stesso.

3. Si invita l'amministrazione proponente, in tutti i casi di utilizzo, per l'elaborazione dei dati, di sistemi di intelligenza artificiale, a garantire la centralità del concetto di supervisione umana.

4. L'attuazione del programma di cui al punto 1, la cui esecuzione, resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 679

24A02509

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2024.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità di adozione degli statuti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 4523 del 17 maggio 2023;

Viste le modifiche allo statuto, approvate dal senato accademico in data 30 gennaio 2024, acquisito il 5 febbraio 2024 il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del 7 febbraio 2024 - prot. n. 68108 - di trasmissione delle modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, pervenuta in data 5 aprile 2024 - prot. n. 164712;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2024 di recepimento e adeguamento dello statuto alle indicazioni fornite dal Ministero nella citata nota;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Verona, 13 maggio 2024

Il rettore: NOCINI

ALLEGATO

STATUTO

Indice

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della Magna Charta delle Università europee.

2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2.
Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel codice etico di cui all'art. 11, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.

2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.

3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati.

4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3.
Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:

a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;

b) istituisce o partecipa ai centri di cui all'art. 48, a società, consorzi, fondazioni e associazioni, *spin-off*, *start-up* o altri enti di diritto pubblico o privato nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;

d) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;

e) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;

f) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;

g) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;

h) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;

i) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;

j) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'Ateneo.

Art. 4.
Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Università destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli standard internazionali.

3. L'Università sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del presidio per la qualità, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attività e dei risultati della ricerca svolta nei Dipartimenti, nei corsi e nelle Scuole di dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.

Art. 5.
Attività didattica

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:

a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;

b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;

c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;

d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;

e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6.
Diritto allo studio

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7.
Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:

a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;

b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;

c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;

d) promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8.
Terza missione e rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

2. L'Università promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9.
Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze.

Art. 10.
Qualità della vita

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11.
Codice etico

1. L'Università si dota di un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;

c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Art. 12.
Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente statuto.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13.
Organi di Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale;

e) il nucleo di valutazione;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il consiglio studentesco.

Art. 14.
Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Al rettore, in particolare, spetta di:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;

b) proporre al consiglio di amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del senato accademico, i documenti di programmazione e riferire annualmente sullo stato della loro attuazione;

c) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;

d) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'attribuzione dell'incarico di direttore generale;

e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i nomi dei componenti del nucleo di valutazione e la composizione e i componenti del presidio della qualità;

g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ateneo;

h) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;

i) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 30 del presente statuto;

j) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del direttore generale.

Art. 15.
Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del consiglio studentesco, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di Dipartimento e dei consigli delle Scuole/Facoltà di cui all'art. 38, ove costituite.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del rettore è disposta dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, secondo le modalità indicate nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore.

5. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

6. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.

8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per sei anni solari.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano fino alla nomina del nuovo rettore.

10. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

12. Il rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Pro rettore e delegati

1. Il rettore nomina un pro rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari.

2. Il pro rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il pro rettore vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato.

4. Ai delegati del rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 17.
Il senato accademico

1. Il senato accademico, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 240/2010, è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) da sedici direttori di Dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero dei Dipartimenti sia uguale o inferiore a sedici, tutti i direttori di Dipartimento fanno parte del senato accademico;

c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;

d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

e) da cinque rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato e uno in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione.

2. Il rettore può eccezionalmente autorizzare il direttore vicario del Dipartimento a prendere parte, con diritto di voto, alle sedute del senato accademico in caso di impedimento del direttore di Dipartimento.

3. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il senato accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle Commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al senato. Il senato accademico può chiedere alle Commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le Commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al senato accademico.

4. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al senato accademico.

5. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

6. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

7. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore, il direttore generale e i Presidenti delle Scuole/Presidi di Facoltà. Possono parteciparvi anche il Presidente del nucleo di valutazione e il Presidente del presidio della qualità.

8. I componenti del senato accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.
Convocazione e deliberazioni

1. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno sei volte all'anno.

2. Il senato accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del senato accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.
Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al senato accademico è attribuita la competenza di:

a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di Ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Università;

b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;

c) formulare al consiglio di amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;

d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, Dipartimenti e Scuole/Facoltà, di cui all'art. 32, commi 3 e 5;

e) esprimere parere sulla partecipazione - costituzione di centri di cui all'art. 48, a società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti di diritto pubblico o privato;

f) designare i componenti del consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

g) esprimere parere sui nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e il presidio della qualità;

h) designare i docenti chiamati a far parte del collegio di disciplina di cui all'art. 30;

i) approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, le modifiche allo Statuto;

j) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento quadro dei Dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà;

k) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina;

l) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

m) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

n) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15;

o) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore;

p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il senato designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del senato accademico dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti interni all'Ateneo;

c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma precedente, lettere *b)* e *c)*, si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera *c)*, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal senato accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore vicario e il direttore generale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

Art. 21.

Convocazione e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 22.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

a) definire, previo parere del senato accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;

b) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;

c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonché il bilancio consuntivo;

d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti o Scuole/Facoltà;

e) deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, Dipartimenti, Scuole/Facoltà, di cui all'art. 32, commi 3 e 5;

f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *j)*;

g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti;

i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) approvare, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio studentesco, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;

k) approvare, sentito il senato accademico, la partecipazione - costituzione di centri di cui all'art. 48, a società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l) conferire, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

m) designare, su proposta del rettore, i componenti del collegio dei revisori dei conti;

n) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 30, le sanzioni disciplinari al personale docente;

o) designare, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, i nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e del presidio della qualità;

p) approvare il modello organizzativo del personale tecnico amministrativo su proposta del direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera *n)*, decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli organi accademici.

5. Il consiglio di amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 23.
Il direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni;

b) propone al consiglio di amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente;

c) propone al consiglio di amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico amministrativo;

d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai dirigenti o riservata dallo Statuto ad altri organi;

f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico - amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il nucleo di valutazione:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) riferisce annualmente agli organi di governo dell'Università sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo;

d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

4. Il nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal consiglio degli studenti. I componenti del nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'Ateneo. Il coordinatore del nucleo può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Art. 25.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Almeno due componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 26.
Il consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è l'organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.

2. Il consiglio studentesco svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare:

a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di:

diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilità internazionale;

contribuzione studentesca;

proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio;

piani di sviluppo dell'Ateneo;

normativa inerente agli studenti;

b) formula proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera *a)* e in merito a:

organizzazione delle attività didattiche;

servizi agli studenti;

c) adotta, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del consiglio studentesco, gli organi di governo sono tenuti a dare risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il consiglio studentesco, costituito da un massimo di trentacinque membri, è così composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico e in consiglio di amministrazione;

b) da un rappresentante per ogni Dipartimento o Scuola/Facoltà con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti è compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti è pari o superiore a 4000;

c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato;

d) da due iscritti alle Scuole di specializzazione.

5. Il mandato dei componenti del consiglio studentesco è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio studentesco sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Titolo III
ALTRI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 27.
Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, di supporto agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'assicurazione della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualità, sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore.

3. Il presidio è coordinato dal Presidente, nominato dal rettore.

4. Il presidio della qualità è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici.

Art. 28.
Consulta dei direttori di Dipartimento

1. La Consulta dei direttori di Dipartimento è costituita da tutti i direttori di Dipartimento dell'Ateneo e presieduta dal rettore o suo delegato.

2. La Consulta:

a) svolge funzioni di coordinamento dei Dipartimenti e di consulenza al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

b) formula proposte al rettore su tutte le questioni di interesse dei Dipartimenti;

c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 29.
Comitato unico di garanzia

1. Presso l'Università è costituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il Comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al Titolo I del presente statuto.

3. Il Comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal rettore sulla base delle candidature presentate, due rappresentanti della componente studentesca. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il Comitato elegge il Presidente tra i componenti nominati dal rettore. Il Presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il Comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al consiglio di amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni a decorrere dalla nomina, fatta eccezione per gli studenti che durano in carica un biennio accademico, e non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

6. La partecipazione al Comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 30.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare.

2. Il collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in prevalenza esterni all'Ateneo, ove possibile. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

3. I componenti interni del collegio sono eletti dalla rispettiva componente accademica dei docenti dell'Ateneo secondo modalità contemplate in apposito regolamento di funzionamento.

4. I componenti esterni del collegio vengono designati dal senato accademico, su proposta del rettore.

5. I componenti del collegio di disciplina sono nominati dal rettore, restano in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

6. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità alla vigente normativa in materia.

7. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento. In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al decano di Ateneo.

8. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

9. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 31.
Garante della componente studentesca

1. Il Garante della componente studentesca è un organismo monocratico che riceve ed esamina le segnalazioni, purché in forma scritta e non anonima, provenienti dalla componente studentesca che si ritenga lesa nei propri diritti ed interessi da provvedimenti ovvero da disfunzioni o comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università. Il garante della componente studentesca ha il compito di compiere accertamenti, promuovere possibili soluzioni, vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica e riferirne al rettore per gli atti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per «componente studentesca» si intendono tutti i soggetti iscritti a un corso di studio, ad un corso professionalizzante, ad un master, ad un corso di dottorato, ad una Scuola di specializzazione, a singole attività formative e didattiche, nonché i soggetti impegnati in programmi internazionali provenienti da altre Università.

3. L'incarico è svolto da persona di riconosciuto prestigio e autorevolezza, in possesso di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione del sistema universitario, nonché dotata di imparzialità e indipendenza di giudizio.

4. Il Garante della componente studentesca è designato dal senato accademico su proposta del rettore, sentito il consiglio studentesco. Il Garante della componente studentesca viene nominato con decreto rettorale, resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato una sola volta. L'incarico di Garante della componente studentesca non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. Il Garante della componente studentesca presenta al senato accademico e al consiglio studentesco, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.

TITOLO IV
ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 32.
Articolazione dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel Dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento.

2. Ai Dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione di strutture di raccordo denominate Scuole o Facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le funzioni previste dall'art. 38 e seguenti del presente statuto.

4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo può costituire Centri di servizio o Centri di ricerca interdipartimentale definendone il regime di autonomia amministrativo-contabile.

5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite Scuole di dottorato, Scuole di specializzazione o più in generale di post-laurea.

6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 33.
I Dipartimenti

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo necessario per il suo funzionamento.

4. Non possono essere istituiti o mantenuti Dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a trentacinque.

5. L'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.

6. I Dipartimenti possono dotarsi di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 34.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta;

d) i Collegi didattici, ove non costituita una Scuola/Facoltà.

Art. 35.
Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di Dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.

2. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del Dipartimento.

4. Il direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al Dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il consiglio di Dipartimento.

5. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* di un terzo degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento, inclusa la partecipazione al senato accademico con diritto di voto previa autorizzazione del rettore. Il direttore vicario è nominato con decreto del rettore.

9. In caso di necessità ed urgenza il direttore può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva. Al direttore di Dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 36.
Il consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo, dal coordinatore amministrativo di Dipartimento (COA) e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.

3. Il consiglio di Dipartimento, in particolare:

a) definisce le strategie pluriennali del Dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del Dipartimento;

b) propone l'istituzione della Scuola/facoltà;

c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;

d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;

e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attività scientifiche dei docenti;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il consiglio di Dipartimento può delegare alla giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

5. Le modalità di funzionamento del consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di Dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 37.
La giunta di Dipartimento

1. La composizione della giunta di Dipartimento è disciplinata dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle Scuole e, ove presente, dal regolamento di Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce.

2. Il regolamento di Dipartimento disciplina le modalità di elezione e funzionamento della Giunta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

3. La giunta di Dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:

a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni;

b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal consiglio, nonché tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 38.
Scuole/Facoltà

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 32, comma 3, del presente statuto, più Dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di Scuole/Facoltà.

2. L'istituzione delle Scuole/facoltà è proposta dai consigli dei Dipartimenti interessati ed è deliberata dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

3. Sono organi delle Scuole/facoltà:

a) il presidente/preside;

b) il consiglio;

c) i collegi didattici.

Art. 39.
Il presidente della Scuola/preside della facoltà

1. Il Presidente della Scuola/preside della facoltà promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della Scuola/Facoltà.

2. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola/Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dei Dipartimenti.

4. Il presidente/preside viene eletto dal Consiglio della Scuola/Facoltà tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano direttori di Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il Presidente/Preside è nominato con decreto del rettore.

5. Il Presidente/Preside dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

6. Il Presidente designa, fra i professori di ruolo, il Presidente vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente vicario è nominato con decreto del rettore.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 40.
Il consiglio della Scuola/facoltà

1. Il consiglio della Scuola/facoltà è composto:

a) dal presidente/preside;

b) dai direttori dei dipartimenti interessati;

c) dai presidenti dei collegi didattici;

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il consiglio della Scuola/facoltà esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

3. Il Consiglio, in particolare:

a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;

b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto, dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate, ove presente, dal regolamento della Scuola/facoltà, nel rispetto e nei limiti del presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

5. La partecipazione al consiglio della Scuola/facoltà non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 41.
Facoltà di medicina e chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e regionale, i Dipartimenti afferenti alla macroarea scienze della vita e della salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Facoltà di medicina e chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle Scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:

a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle Scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;

b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio sanitario regionale;

c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;

d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;

e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;

f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad attività integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'azienda.

2. Al consiglio della Facoltà, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 40, comma 2, spettano le seguenti funzioni:

a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal consiglio della Facoltà, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali delle aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;

c) esprimere parere obbligatorio da inviare a rettore sull'istituzione o soppressione di unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;

d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, prevede:

a) il preside;

b) i direttori dei Dipartimenti di area medica;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il consiglio della Facoltà;

d) tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di specializzazione, uno per ciascuna delle diverse aree (area medica, area chirurgica e area servizi);

e) un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione di area medica;

f) un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione di area chirurgica;

g) un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione dell'area dei servizi;

h) i Presidenti dei collegi didattici dei corsi di laurea afferenti alla Facoltà;

i) due professori associati e due ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti di area medica.

Art. 42.
I collegi didattici

1. Il collegio didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il collegio didattico è istituito all'interno del Dipartimento o della Scuola/facoltà, ove costituita.

3. Il collegio didattico è convocato e presieduto dal presidente.

Art. 43.
Le commissioni paritetiche

1. La Commissione paritetica docenti - studenti è un osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che il Dipartimento o la Scuola/facoltà, ove costituita, sono chiamati a coordinare.

2. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 44.
Scuole e corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o più Dipartimenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.

2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, più corsi di dottorato possono essere strutturati in Scuole di dottorato.

3. Il funzionamento dei corsi e delle Scuole di dottorato è disciplinato dagli appositi regolamenti.

Art. 45.
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del senato accademico e attivate con delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti.

3. Sono organi delle Scuole di specializzazione:

a) il consiglio;

b) il direttore.

4. Il consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un direttore, eletto dal consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e presiede il consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici.

Art. 46.
Centri di ricerca interdipartimentale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di ricerca interdipartimentale.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.
Centri di servizi

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentite le strutture interessate e il senato accademico, può istituire centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 48.
Centri interuniversitari

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno o per la gestione e l'utilizzazione di servizi di particolare complessità possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell'Università con uno o più Dipartimenti di altre università centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari.

2. L'istituzione e l'attivazione di centri interuniversitari proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. Le modalità di funzionamento e di gestione dei centri sono definite tramite convenzioni tra l'Università interessate.

Art. 49.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative *on-line*. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 50.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo promuove e assicura la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri, assicurando il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli organi di Ateneo.

2. Il funzionamento del Centro linguistico di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 51.
Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socio-economica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con

particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 52.
Partecipazione a soggetti pubblici e privati

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, può partecipare a società, consorzi, fondazioni, associazioni o ad altri enti di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 51, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università a soggetti esterni, si esplica in conformità ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto o lo scopo del soggetto giuridico partecipato venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

6. L'Università predispone ed aggiorna periodicamente l'elenco dei soggetti pubblici e privati a cui partecipa e, ove previsti, dei rappresentanti nominati nei relativi organi. L'elenco è redatto secondo i principi di trasparenza ed è accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dai soggetti ai quali partecipa è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 53.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e regionale, l'Università, acquisito il parere della Facoltà di medicina e chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Facoltà stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.

2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e regionale.

TITOLO VI
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 54.
Principi generali

1. Le strutture tecniche ed amministrative concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. La loro organizzazione è improntata a modelli di flessibilità gestionale e ispirano la loro azione ai principi di programmazione, di trasparenza, di semplificazione, di responsabilizzazione e di efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne valorizza il merito.

Art. 55.
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in Direzioni e uffici di staff alla Direzione generale; gli atti organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed efficienza.

2. Le strutture accademiche di ricerca, di didattica e di servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalità di impiego.

3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.

4. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili della qualità dei servizi e più in generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché della gestione del personale.

TITOLO VII
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 56.
Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto può avvenire su proposta del rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione.

3. Le modifiche allo statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 57.
Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle dei regolamenti di cui al presente articolo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 58.
Il regolamento generale

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli organi.

2. Il regolamento generale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 59.
Il regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, in conformità con le norme del presente Statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il regolamento didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'Università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 60.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 61.
Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo di cui all'art. 57 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può chiedere il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

TITOLO VIII
NORME GENERALI

Art. 62.
Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.

Art. 63.
Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore, il direttore di Dipartimento e il presidente/preside della Scuola/facoltà assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 64.
Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: presidente/preside di Scuola/facoltà, direttore di Scuola di specializzazione.

2. È, altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di senato accademico e consiglio di amministrazione di:

a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;

b) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

4. È fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 65.
Equiparazioni

1. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:

«docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;

«professori»: gli ordinari, gli associati;

«ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato;

«personale tecnico e amministrativo», tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto, con il termine «anno» si intende «anno accademico».

Art. 66.
Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 67.
Macroaree

1. Le macroaree scientifico disciplinari sono le seguenti:

macroarea scienze giuridiche ed economiche;

macroarea scienze umanistiche;

macroarea scienze della vita e della salute;

macroarea scienze naturali e ingegneristiche.

L'eventuale aggiornamento delle macroaree può avvenire con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 68.
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

24A02555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo sodico sesquidrato, «Pantoprazolo Sun Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 351/2024 del 10 maggio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/188.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale in Polaris Avenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi.

Medicinale PANTOPRAZOLO SUN PHARMA.

Confezioni:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044465019;

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044465021,

alla società Sun Pharma Italia s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard n. 3 - 20143 Milano - codice fiscale 04974910962.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
PANTOPRAZOLO SUN PHARMA "40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML	044465019	**X3681** **X3691** **X36A1** **X36C1** **X36D1** **X0FC1** **X1EA1** **X1EC1** **X1ED1** **X1EE1** **X0F11** **X0F21** **X0FD1** **X0FE1** **X1EH1** **X1EJ1** **X1EK1** **X1EL1** **X1EM1** **X1T21**
"40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML	044465021	**X36T1** **X36X1** **X3701** **X36U1** **X36V1**

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02471

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levometadone cloridrato, «Ellepalmiron».

Estratto determina AAM/PPA n. 350/2024 del 10 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b, aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in linea con le modifiche già approvate per il medicinale originator L-Polamidon,

relativamente al medicinale ELLEPALMIRON.

Confezioni:

043711011 - «5mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

043711023 - «5mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 500 ml;

043711035 - «5mg/ml soluzione orale» 3 flaconi in vetro da 100 ml;

043711047 - «5mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 1000 ml;

043711050 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone monodose in vetro da 5 ml;

043711062 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone monodose in vetro da 10 ml;

043711074 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone monodose in vetro da 20 ml;

043711086 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 60 ml;

043711098 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

043711100 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pvc da 1000 ml.

Codice di procedura europea: DE/H/3805/01-03/II/28.

Codice pratica: C1B/2023/1245.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. (codice fiscale 01286700487) con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 67-Tosco Romagnola - 50018 - Scandicci - Firenze - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Zentiva S.r.l.».

Estratto determina AAM/PPA n. 347/2024 del 10 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): tipo II C.I.z, aggiornamento del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per allineare il dosaggio nei bambini alla dose massima giornaliera raccomandata, adeguamento al QRD *template* relativamente al medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA S.R.L.

Confezioni:

A.I.C. n.:

049925011 - «500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL;

049925023 - «500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL;

049925035 - «500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL;

049925047 - «500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL;

049925050 - «500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL;

049925062 - «500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL;

049925074 - «500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL;

049925086 - «500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL;

049925098 - «500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL;

049925148 - «500 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/AL;

049925100 - «1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL;

049925112 - «1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL;

049925124 - «1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL;

049925136 - «1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL.

Codice di procedura europea: CZ/H/1084/001-002/II/006.

Codice pratica: VC2/2023/368.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7, 20121, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02473

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 73/2024 - 2551 dell'8 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA DR. REDDY'S;

confezione: 044980011;

descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02474

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Colendo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 96 del 4 aprile 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLENDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Special Product's Line S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Alberico II, 35, 00193, Roma.

Confezioni:

«500 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049918016 (in base 10) 1HMD20 (in base 32);

«500 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049918028 (in base 10) 1HMD2D (in base 32).

Principi attivi: Acido Ursodesossicolico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Special Product's Line S.p.a., via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 - 03012 Anagni, Frosinone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02510

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo e fluticasone, «Salmeterolo e fluticasone Laboratorios Support Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 116/2024 del 13 maggio 2024

Procedura europea n. PT/H/2484/001-003/E/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SALMETEROLO e FLUTICASONE LABORATORIOS SUPPORT PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratorios Support Pharma S.L. con sede e domicilio fiscale in Calle General Alvarez De Castro 39, Madrid, Spagna.

Confezioni:

«25 microgrammi/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 051082016 (in base 10) 1JQWT0 (in base 32);

«25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 051082028 (in base 10) 1JQWTD (in base 32);

«25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 051082030 (in base 10) 1JQWTG (in base 32);

Principio attivo: Salmeterolo xinafoato e fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a., Contrada Canfora, Fisciano 84084, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

cassificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 22 settembre 2026 come indicata nella notifica di fine procedura (EOP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RSM).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02511

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Wellbutrin».

Estratto determina IP n. 252 dell'8 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale WELLBUTRIN XR 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte 90 (3×30) U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE294235, intestato alla società Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A./N.V. site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Waver Belgio e prodotto da Aspen Bad Oldesloe Gmbh - Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germania e da Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura, 3 - 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed sociedad limitada, con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: WELLBUTRIN «300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe.

Codice A.I.C.: 051176016 (in base 10) 1JTSLJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 300 mg di bupropione cloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: alcol polivinilico, gliceril dibeenato;

rivestimento della compressa: etilcellulosa, povidone K-90, macrogol 1450, dispersione di copolimero di acido metacrilico etil acrilato, silicio diossido, trietilcitrato;

inchiostro: fissante gomma lacca, ferro ossido nero (E172) e ammonio idrossido.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 - Grevenbroich, Germania;

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: WELLBUTRIN «300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe.

Codice A.I.C.: 051176016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: WELLBUTRIN «300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe.

Codice A.I.C.: 051176016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02512

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Visanne»

Estratto determina IP n. 253 dell'8 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VISANNE, 2 MG, TABLETKI 28 compresse dalla Polonia con numero di autorizzazione 16693, intestato alla società Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen - Germania e prodotto da Bayer Weimar GmbH & Co. KG Döbereinerstrasse 20 99427 Weimar - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: VISANNE «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051177018 (in base 10) 1JTTKU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di patate, cellulosa microcristallina, povidone K 25, talco, crospovidone (tipo *A)*, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VISANNE «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051177018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VISANNE «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051177018.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-

vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02513

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spididol»

Estratto determina IP n. 254 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPIFEN 20 compresse rivestite con film dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936251373, intestato alla società Zambon France S.A. 13, rue Rene Jacques 92138 Issy-Les-Moulineaux Cedex France e prodotto da Zambon S.p.a. - via Della Chimica n. 9 - 36100 Vicenza Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PE/AL/PA - codice A.I.C. n. 051182018 (in base 10) 1JTYG2(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, corrispondente a 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: l-arginina, sodio bicarbonato, crospovidone, magnesio stearato, ipromellosa, saccarosio, titanio diossido (E171), macrogol 4000.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PE/AL/PA - codice A.I.C. n. 051182018.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PE/AL/PA - codice A.I.C. n. 051182018.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02514

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica».

Estratto determina IP n. 255 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LYRICA 25 mg - 14 capsule rigide autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione:

LYRICA «25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU) - codice A.I.C. n. 051130021 (in base 10) 1JSCP5(in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida

composizione: ogni capsula rigida contiene principio attivo: 25 mg di pregabalin

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

LYRICA «25 mg capsula rigida - Uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU) - codice A.I.C. n. 051130021;

classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

LYRICA «25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU) - codice A.I.C. n. 051130021

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02515

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ganciclovir, «Virgan».

Estratto determina AAM/PPA n. 324/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura FR/H/xxxx/WS/326 approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II C.I.4

Aggiornamento degli stampati in accordo alle raccomandazioni EMA riguardo la genotossicità e la contraccezione (EMA/CHMP/SWP/74077/2020 - 27 February 2020). Modifiche editoriali minori.

Le modifiche riguardano il paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo relativamente al medicinale VIRGAN

Confezioni:

A.I.C. n. 037145012 - 1,5 mg/g gel oftalmico 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g

codice pratica: VC2/2022/610

Titolare A.I.C.: Laboratoires THEA, con sede legale e domicilio fiscale in 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 - Francia

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02516

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ganciclovir, «Virgan».

Estratto determina AAM/PPA 325/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura di *grouping* FR/H/0264/001/II/18/G, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipologia di variazioni:

4 B.II.b.5.b; B.II.b.5.a; B.II.a.3.b.6; B.II.a.3.z; B.II.b.3.z; B.II.b.3.a; B.II.b.3.b

Tipologia di variazione: IB B.ll.a.3.b.6: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Modifica della composizione del prodotto finito - sostituzione di un eccipiente con uno comparabile (da acqua depurata ad acqua per preparazioni iniettabili)

IB B.II.a.3.z: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

IB B.II.b.3.a: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

II B.II.b.3.b: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

IB B.II.b.3.z: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito.

IA B.II.b.5.a: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione.

IA 4xB.II.b.5.b: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

Conseguente modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto elenco degli eccipienti (da acqua depurata a acqua per preparazioni iniettabili) e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette esterne ed interne

A.I.C. n. 037145012 - 1,5 mg/g gel oftalmico 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g

codice pratica: VC2/2022/123

Titolare A.I.C.: Laboratoires THEA, con sede legale e domicilio fiscale in 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 – Francia

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02517

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Atenololo + clortalidone, «Target».

Estratto determina AAM/PPA 329/2024 del 6 maggio 2024

Si autorizza la seguente variazione:

Variazione Tipo II – C.I.z

Aggiornamento paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 6.1 dell'RCP e corrispettivi paragrafi del FI ed etichettatura in linea con le modifiche già approvate per il medicinale branded analogo Tenoretic, in accordo al QRD template ed alla linea guida sugli eccipienti, relativamente al medicinale TARGET

Confezioni:

A.I.C. n. 025089032 «100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse

codice pratica: VN2/2023/212

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma - codice fiscale n. 07599831000

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02518

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di caspofungin, «Caspofungin Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 346/2024 del 10 maggio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/42.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Sun Pharmaceutica Industries Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Medicinale: CASPOFUNGIN SUN.

Confezioni A.I.C. n.:

044438012 - «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

044438024 - «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro,

alla società Sun Pharma France, con sede legale e domicilio fiscale in 31 Rue des Poissonniers 92 200 Neuilly-sur-Seine - Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02519

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 23 maggio 2024 e fino all'11 luglio 2024, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Premium», contraddistinta con la sigla «TF101A240523».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo del Buono Premium contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A02565

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C